

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	179
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo predisposto dalla Relatrice adottato dalla Commissione come testo base</i>)	188

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Pignatone, ha svolto la relazione introduttiva e ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Soffermandosi sulla parte dispositiva, evidenzia, che – considerata la particolare rilevanza, anche per il comparto agricolo, delle disposizioni recate all'articolo 32, in materia di contrasto all'*Italian sounding* – ha ritenuto di formulare una condizione con la quale, al fine di rafforzare tale azione di contrasto, si chiede alle Commissioni di merito di provvedere ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni ivi contenute, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo.

Sottolinea poi che, con l'osservazione di cui alla lettera *a*) riferita agli articoli 1 e 20, si invitano le Commissioni di merito a prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta.

Rileva infine che l'osservazione formulata alla lettera *b*) sottolinea l'opportunità, allo scopo di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, di integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, prevedendo che le risorse dallo stesso stanziare siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

Raffaele NEVI (FI) richiamato il contenuto della disposizione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera *a*), che è volta a specificare che, nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e

i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, segnala il rischio che tale disposizione comprometta la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di formulare un'osservazione a tale riguardo.

Federico FORNARO (LeU) nel rappresentare la sua contrarietà di fondo sui contenuti del provvedimento, osserva che, al di là dei consueti e roboanti annunci propagandistici del Governo, gli interventi disposti dal decreto-legge in esame per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi aziendali si traducono in realtà in misure dall'impatto molto limitato. Ritiene inoltre opportuno che, in sede di conversione del decreto, si sopprima l'articolo 32, che dispone in materia di contrasto all'*Italiana sounding*, nonché di incentivi al deposito di brevetti e marchi, al fine di compiere in sede parlamentare una riflessione approfondita e completa, anche in considerazione del fatto che sono all'esame della Commissione Attività produttive della Camera proposte di legge vertenti su analoga materia.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, concordando con il rilievo svolto dall'onorevole Nevi, ravvisa l'opportunità di integrare la sua proposta di parere favorevole con un'ulteriore osservazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, al fine di consentire al relatore di formulare un'ulteriore osservazione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.20.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita il relatore a illustrare la nuova proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 2*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, integrata con un'ulteriore osservazione con la quale, recependo il rilievo svolto dall'onorevole Nevi, si invitano le Commissioni di merito a valutare se la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 4, lettera *a*), non rischi di compromettere la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI) pur esprimendo apprezzamento per l'accoglimento del rilievo da lui svolto con riferimento all'articolo 32, comma 4, rimarca che il suo gruppo ritiene opportuno espungere dal testo del decreto-legge in esame tutte le disposizioni relative ai marchi che meritano di essere affrontate separatamente. Rammenta, a tal proposito, che presso la X Commissione sono in corso di esame in sede referente alcune proposte di legge in materia – tra le quali ve ne è una presentata dal suo gruppo – che consentirebbero di svolgere un'istruttoria più approfondita su una disciplina che investe profili complessi.

Preannuncia quindi il voto di astensione di Forza Italia sulla nuova proposta di parere predisposta dal relatore.

Maria Chiara GADDA (PD) osserva, in via generale, che, al di là del titolo, il decreto-legge in esame in realtà non contiene alcuna efficace misura di crescita ed affronta in maniera frettolosa temi che avrebbero richiesto un ben diverso approfondimento. Ne sono una dimostrazione – anche se non si tratta di materia di competenza della Commissione Agricoltura – le disposizioni contenute nell'articolo 43, con le quali l'attuale Esecutivo fa una marcia indietro rispetto alle misure eccessivamente stringenti dallo stesso in precedenza assunte con riferimento alla gestione degli enti del Terzo settore.

Con specifico riferimento al comparto agricolo, rileva che l'assenza di misure di

crescita pensate per tale settore è indice del fatto che il Governo non considera il comparto primario produttivo e degno di un effettivo interesse.

Osserva, inoltre, che le uniche agevolazioni previste dal decreto-legge in oggetto di cui anche il settore agricolo potrebbe beneficiare – sul merito delle quali il suo Gruppo, ovviamente, concorda – che sono legate alla reintroduzione del c.d. superammortamento e alle modifiche delle modalità di funzionamento della c.d. « Nuova Sabatini », non rappresentano altro che rifinanziamenti o riproposizioni di misure che erano già state introdotte dal precedente Governo. Rileva, peraltro, come la questione della necessità di estendere tali agevolazioni alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », attraverso l'attribuzione alle stesse di un equivalente credito di imposta, sia stata già posta in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2019.

Ritiene inoltre che le misure a tutela del *made in Italy*, di cui agli articoli 31 e 32, siano inadeguate a preservare l'azione delle aziende che portano avanti i prodotti di eccellenza nazionali. Evidenzia il limite insito nella definizione di marchio storico di interesse nazionale introdotta nel Codice della proprietà industriale che deriva dal fatto che la stessa si fonda esclusivamente su un dato temporale – cioè sulla registrazione del marchio da almeno cinquanta anni o sul suo uso continuativo per tale periodo – senza aver operato alcuna valutazione di merito sull'impatto ambientale dell'attività svolta dall'azienda e sulle modalità di gestione delle relazioni con i dipendenti.

Rileva, inoltre, la mancanza di misure efficaci per garantire la continuità aziendale e l'esiguità delle risorse stanziare per sostenere le piccole e medie imprese che per contrastare le pratiche dell'*Italian sounding* sono costrette a sostenere rilevanti spese legali, delle quali potranno beneficiare solo un numero ristretto di aziende.

Auspicato che in sede di conversione del decreto possano essere accolte le proposte emendative dell'opposizione volte a migliorare il testo, preannuncia che il gruppo Partito Democratico esprimerà un voto di astensione sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione di merito dovrà esprimere il parere entro il prossimo 29 maggio, pertanto la Commissione è chiamata a esprimere i rilievi entro la giornata di martedì 28 maggio.

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ricorda che, ai sensi del citato comma 98, al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Tali decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 98 prevede, inoltre, che i medesimi decreti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi

del d.lgs. n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Osserva che il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Segnala che le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte, peraltro non quantificata, viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, di cui al comma 96. Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Essendo state tali risorse assegnate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. n. 82, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2019-2033.

Venendo al contenuto dello schema, osserva che le predette risorse, con il comma 1 dell'articolo 1, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Nella relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

Rileva che le risorse del Fondo (42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi

(37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Nello specifico, al MIPAAFT per gli anni 2019-2033 sono stati assegnati in totale 300 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni per il 2019, 16 per il 2020, 20 per il 2021, 30 per il 2022, 40 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 39 per il 2025, 35 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, che introduce nuovi obblighi informativi e opera un coordinamento con gli adempimenti previsti dal codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi fi-

nanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Tale disposizione prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Al riguardo, segnala che la relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate.

In particolare, il comma 5, in attuazione di quanto stabilito dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinate ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello

Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Infine, osserva che lo schema di DPCM in esame non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Al riguardo, ricorda che in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto di riparto del primo finanziamento del Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato una tabella di maggior dettaglio che riportava le singole destinazioni per ciascuno dei settori di spesa previsti.

In occasione dell'esame del secondo decreto di riparto, invece, indicazioni più specifiche sulle richieste formulate dal Mipaft riguardo agli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi, necessarie per poter predisporre la proposta di parere, sono state fornite in seduta dal sottosegretario Manzato.

Formulo quindi uno specifico invito al rappresentante del Governo affinché proceda analogamente anche in occasione dell'esame dell'atto oggi all'attenzione della Commissione.

Rileva, da ultimo, che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Il momento dell'assegnazione delle risorse, infatti, dipende anche dai tempi di pubblicazione del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Alessandra PESCE rassicura la relatrice in merito al fatto che non sussiste, con riferimento alle risorse assegnate al Mipaft, il rischio che le stesse possano non essere impegnate in quanto le richieste che sono state avanzate dal Ministero riguardano progetti cantie-

rabili, alcuni dei quali in stato di avanzamento. Preannuncia quindi che trasmetterà l'elenco dettagliato dei progetti al fine di consentire alla Commissione di esprimersi avendo contezza degli interventi da finanziare e delle modalità di utilizzo dei contributi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549 Cenni.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso la relatrice, onorevole Gagnarli, ha introdotto la discussione e che ha poi avuto luogo un breve ciclo di audizioni, nel corso del quale sono state ascoltate le

organizzazioni agricole, i sindacati di categoria, Terra! Onlus, l'Osservatorio Placido Rizzotto, Oxfam Italia, Confcommercio, Confesercenti e la grande distribuzione (Federdistribuzione, ANCC-COOP, ANCD-CONAD).

Ricorda altresì che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Aula per il mese di giugno.

Non essendovi richieste di intervento nella discussione sulle linee generali del provvedimento, dichiara conclusa tale fase dell'esame e, trattandosi di un'unica proposta di legge, ove nulla osti da parte della Commissione, propone di conferire alla relatrice l'incarico di predisporre un nuovo testo che tenga conto delle sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

(La Commissione concorda).

Chiede quindi alla relatrice, onorevole Gagnarli, se sia già in grado di presentare un nuovo testo.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il nuovo testo della proposta di legge in esame (*vedi allegato 3*), fa presente di aver espunto l'articolo 1, relativo alle vendite sottocosto, al solo fine di svolgere sullo stesso un'istruttoria più approfondita allo scopo di pervenire ad una formulazione che, tenuto conto delle critiche emerse in sede di audizioni, contemperi gli interessi dei vari soggetti coinvolti: agricoltori, consumatori e operatori della grande distribuzione. Precisa, quindi, che tale articolo verrà reinserito nel testo in sede emendativa.

Segnala inoltre di aver riformulato l'originario articolo 2 nel senso di introdurre il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che, nel testo originario della proposta di legge, erano configurate quali atti di concorrenza sleale e di aver espunto l'articolo 5 che recava disposizioni in materia di tracciabilità di prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, in quanto superato dalle recenti norme approvate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge così detto semplificazione.

Susanna CENNI (PD) dichiara di condividere i contenuti del nuovo testo della proposta di legge a sua firma predisposto dalla relatrice. Si dichiara altresì favorevole all'espunzione dell'articolo 1 in materia di vendite sottocosto nella misura in cui tutti i gruppi si sono assunti l'impegno di pervenire ad una formulazione condivisa di tale articolo, recependo le istanze manifestate dai soggetti auditi, che dovrà essere quindi reinserito nel testo in sede emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altri interventi, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge C. 1549 elaborato dalla relatrice come

testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *Made in Italy* e ulteriori misure per la crescita;

espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di *tutela del made in Italy*, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo « marchio storico di interesse nazionale » il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;

manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del *made in Italy*, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*;

ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell'*Italian sounding*, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, le risorse stanziare potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-bis del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria;

preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione,

disposta all'articolo 1, dal 1° aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;

osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;

ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che ef-

fettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell'*Italian sounding*, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziato siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi »;

osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *Made in Italy* e ulteriori misure per la crescita;

espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di *tutela del made in Italy*, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo « marchio storico di interesse nazionale » il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;

manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del *made in Italy*, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*;

ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell'*Italian sounding*, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, le risorse stanziare potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-*bis* del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria;

preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione, disposta all'articolo 1, dal 1° aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;

osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;

ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell'*Italian sounding*, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziare siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

c) si dovrebbe altresì valutare se la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 4, lettera a), non rischi di compromettere la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni.

**NUOVO TESTO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

CAPO I

DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO

Art. 1.

(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Sono vietate per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 2.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche ».

CAPO II

**SOSTEGNO ALLE IMPRESE VIRTUOSE
CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE
DI PRODUZIONE**

Art. 3.

(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.

2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prov-

vede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari.

2. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di agevolazioni fiscali e norme premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

c) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.